



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma (vedi intestazione digitale)*

Class: 34.43.01 fasc. SS-PNRR /8.398.1/2021

All. 0

*Al*

Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
VA@pec.mite.gov.it

*Al*

Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
compniec@pec.mite.gov.it

*Alla*

Società H2-Era Green Valley S.r.l.  
hgv@pec.it

**OGGETTO: [ID: 10119]** Impianto Agro-fotovoltaico a terra della potenza nominale di circa 84 MWp nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) denominato “H2-Era Green Valley”.

Procedimento di VIA-PNIEC

**Proponente:** Società H2-Era Green Valley S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

**Richiesta di Integrazioni**

*E. p.c.*

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per la città metropolitana di Firenze  
e le province di Pistoia e Prato  
sabap-fi@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo  
sabap-si@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del  
patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico della DG ABAP

In riferimento al progetto in argomento,

**VISTO** quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

**RILEVATO** che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis del D. Lgs. 152/2006, in quanto compreso tra le categorie di cui all'Allegato II della Parte Seconda, di competenza statale, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del medesimo D.Lgs.152/2006;



**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 77723 del 15/05/2023, acquisita con prot. SS-PNRR n. 7730-A del 15/05/2023, la procedibilità della suddetta istanza e la pubblicazione sulla piattaforma web dedicata degli elaborati progettuale e dell'Avviso al pubblico;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 8255-P del 18/05/2023, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

**VISTI** gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9781/14407>.

**CONSIDERATO** che il progetto è localizzato nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno, provincia di Firenze, e si trova in prossimità dei confini comunali di Cavriglia e San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con nota endoprocedimentale prot. n. 21542-P del 30/08/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 19607-A del 04/09/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in merito alle criticità legate all'intervisibilità dell'intervento proposto con il territorio di competenza, con nota endoprocedimentale prot. n. 25276 del 15/09/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 20772-A del 19/09/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

**CONSIDERATO** che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale prot. n. 23086-I del 10/10/2023, ha concordato con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, ritenendo necessaria, per quanto attiene agli aspetti della tutela archeologica, la richiesta di integrazioni documentali;

**CONSIDERATO** che l'area su cui è prevista la realizzazione dell'impianto ricade tra le aree non idonee, perimetrate ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 11/2011, *Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia* e della Delibera Consiglio Regionale Toscana 26 ottobre 2011, n.68, Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2011;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di valutare ulteriori approfondimenti progettuali al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24, ed esaminata la documentazione di progetto, **si chiede di acquisire la documentazione integrativa secondo le indicazioni di seguito rappresentate.**



## **Sotto il profilo della tutela paesaggistica**

Preliminarmente occorre far notare che nei documenti di progetto compaiono le immagini indicate come ante operam e post operam dei fabbricati che compongono il complesso industriale ex Bekaert, in prossimità dell'agglomerato urbano di Figline Valdarno, i quali, a quanto si evince dalla lettura più attenta degli atti, non parrebbero inclusi nella proposta progettuale di cui trattasi e quindi non parrebbero interessati dall'installazione in copertura dei pannelli fotovoltaici visibili nei renders. A tal riguardo, si reputa indispensabile un chiarimento, preannunciando sin d'ora che, qualora risulti invece che la proposta di intervento include i suddetti fabbricati industriali, sarà necessario compiere adeguati studi storico-critici per valutare in che misura potranno eventualmente essere sottoposti a modifiche, specie in copertura.

L'area ex mineraria sulla quale si propone l'installazione dei pannelli fotovoltaici è molto estesa (78 ha circa) ed include al suo interno delle porzioni di superfici boscate, che nel progetto paiono destinate ad essere tagliate. Al riguardo, tenuto conto che tale patrimonio arboreo è tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del Codice, e tenuto altresì conto di quanto disposto dall'Elaborato 8B del PIT-PPR, si chiede di escludere, ovvero di stralciare, le superfici boscate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici. Quanto sopra, anche ai fini di ridurre l'estensione davvero vasta dell'area interessata dall'intervento, attenuando gli impatti antropici che arrecherebbero significative alterazioni al contesto tutelato.

Per quanto concerne il tipo di impianto denominato "agro-fotovoltaico" si prende atto che la sua specificità innovativa consisterebbe nella possibilità di conciliare la produzione di energia solare con la coltivazione dei terreni. Al riguardo si osserva che la documentazione presentata non evidenzia con la dovuta chiarezza in che modo avverrebbe, concretamente, la coltivazione dei terreni in presenza dei pannelli fotovoltaici installati. Pertanto si chiede che venga esplicitato tale proposito progettuale, in primis mediante adeguate simulazioni fotorealistiche, da più distanze e da più punti di osservazione - che dovranno essere indicate e numerate in un'apposita planimetria - atte a illustrare con maggiore dovizia iconografica e mediante attendibili prefigurazioni, gli effetti d'insieme che subirebbe il paesaggio al termine della realizzazione dell'intervento. L'analisi dovrà essere riferita anche agli effetti cumulativi determinati da altri impianti di progetto o esistenti (fotovoltaici ed eolici) ed estesa ai beni culturali di cui all'art 10 del Dlgs/42/04 (ope legis) presenti nel contesto paesaggistico circostante, compresi i comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia.

Si richiede inoltre la verifica approfondita sulla conformità nei confronti dei contenuti della scheda di Ambito 11-Valdarno, delle relative invarianti strutturali, dei morfotipi e dei pertinenti articoli della Disciplina del PIT.

## **Aspetti archeologici**

Preliminarmente si fa rilevare la non rispondenza della documentazione archeologica preliminare di cui all'art. 2 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 a quanto previsto dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (di seguito, Linee Guida).

Si richiede, pertanto, al Proponente di provvedere a trasmettere la suddetta documentazione conformemente a quanto previsto dalle Linee guida e, nello specifico, secondo le indicazioni fornite al punto 4 e nella tabella 3 dell'Allegato 1 (in particolare si veda punto 4.3.1), mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale, dal sito



web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia ([http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/278/linee-guida](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/278/linee-guida)). Nonostante quanto sopra indicato, la Soprintendenza competente è in grado comunque, in base ai dati disponibili e alla documentazione inviata, di completare l'istruttoria di competenza.

Considerato che, sulla base di quanto già prodotto e dei dati disponibili, il potenziale archeologico delle aree interessate in rapporto alle lavorazioni previste risulta comunque delineabile, si evidenzia la necessità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dai c. 7 e ss. del D.Lgs. 36/2023 nell'area interessata dal cavidotto, al fine di consentire una puntuale localizzazione e l'effettiva valutazione delle aree di rischio, pianificare eventuali ulteriori indagini e/o di individuare eventuali soluzioni tecniche per scongiurare danni al patrimonio archeologico eventualmente interferito.

Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, c. 2, let. c) del D.L. 13/2023 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste.

Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini richieste potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, come disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Pertanto, si ritiene indispensabile che il Proponente prenda tempestivamente contatto con l'Ufficio territoriale per concordare tempi e modalità di esecuzione delle indagini richieste e consentire l'espressione di un ragionato parere.

Si rimane in attesa di ricevere la suddetta documentazione integrativa che codesto Ministero vorrà richiedere alla Società proponente, ai sensi e nei termini dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006, per poter esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA.

Tanto si comunica a ogni buon fine anche a codesta Società proponente.

Il Responsabile del Procedimento  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri   
(tel. 06/6723.4831 – [francesco.eleuteri@cultura.gov.it](mailto:francesco.eleuteri@cultura.gov.it))

Il Dirigente del Servizio V  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022

